
Pieve di Soligo, 04.09.2013

Circolare n. 8

OGGETTO: Decreto “ecobonus” (D.L. 63/2013 del 04/06/2013 convertito in Legge con L. 90 del 03/08/2013); Decreto “del fare” (D.L. 69/2013 del 21/06/2013 convertito in Legge con L. 98 del 09/08/2013); Decreto “lavoro” (D.L. 76/2013 del 28/06/2013, convertito in legge con L. 99 del 09/08/2013), D.L. 102/2013 del 31/08/2013 ed altre novità dell’ultimo periodo.

Il D.L. 63 “ecobonus”, come già indicato nella nostra recente circolare n. 6, aveva prorogato al 31/12/2013 le due agevolazioni fiscali del 50% e del 65% (ex 55%) ed esteso anche all’acquisto di mobili l’agevolazione del 50%. La conversione in legge dello stesso decreto ha aggiunto alcune novità:

- l’agevolazione “mobili 50%” si estende anche ai grandi elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, forni e lavastoviglie) di classe energetica almeno pari a A+ (tranne per i forni che partono da classe A);
- l’agevolazione del 65%:
 - comprende nuovamente la sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore efficienti e con impianti geotermici a bassa entalpia nonché la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
 - comprende l’esecuzione di interventi per misure antisismiche su immobili (abitazioni principali e immobili produttivi) situati in zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2).

Ricordiamo che:

- anche l’agevolazione “mobili ed elettrodomestici 50%” richiede il pagamento mediante la stessa tipologia di bonifico bancario utilizzato per le “detrazioni 50%”, con causale “art. 16 c.2 D.L. 63/13”, che preveda quindi la ritenuta d’acconto del 4% per tali pagamenti;
- l’agevolazione per mobili/elettrodomestici è subordinata al fatto che al momento dell’acquisto sia in corso nell’abitazione da arredare una pratica edilizia per lavori che possano beneficiare delle detrazioni del 50%; nel caso in cui i lavori da eseguire non richiedano alcuna pratica edilizia da presentare presso il Comune, va redatta una autodichiarazione con la data di inizio lavori;
- per usufruire dell’agevolazione del 65% e di quella per “mobili/elettrodomestici”, la decorrenza dei bonifici è il 6/6/2013 (data di entrata in vigore del D.L. 63).

Un’altra novità del Decreto “ecobonus”, introdotta in sede di conversione, è quella riguardante **l’attestato di prestazione energetica degli edifici (A.P.E.)**: tale attestato, **a pena di nullità del contratto**, va allegato al contratto di compravendita, di donazione e di locazione immobiliare (solo i contratti “nuovi” di locazione, non le proroghe). L’APE va inoltre reso disponibile all’acquirente/locatario nelle fasi precedenti la stipula del contratto. La redazione dell’APE, che è una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, va effettuata da un tecnico abilitato secondo le regole Regionali già presenti per la redazione del precedente A.C.E. (Attestato di Certificazione Energetica). Si ricorda inoltre:

- che i contratti di acquisto/locazione devono contenere una clausola con la quale l’acquirente o il locatario diano atto di aver ricevuto informazioni e la documentazione sulla prestazione energetica dell’edificio; sono dunque nulli i contratti che comprendano una clausola secondo cui non viene allegato l’APE;
- che è possibile allegare un vecchio ACE, redatto prima del 06/06/2013 a patto che sia ancora valido per quel fabbricato;
- è stato redatto un elenco di edifici esonerati dalla normativa sull’ACE (fabbricati industriali e artigianali riscaldati per esigenze produttive – es. le serre, fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50mq, ecc.);

Il Decreto 69 “del fare” è stato convertito in legge e le principali conferme e novità sono le seguenti:

- **la responsabilità “fiscale” solidale negli appalti** non riguarda più i versamenti iva; l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, perciò, solo per le ritenute fiscali sul lavoro dipendente non versate; sarà cura dell’appaltatore (e del subappaltatore nei confronti di soggetti “sub-subappaltatori”) richiedere al subappaltatore la autocertificazione (di cui allegiamo fac-simile da sostituire a quello già precedentemente inviato) di corretto versamento delle ritenute. Si ricorda che il committente dei lavori non è responsabile solidale con i soggetti predetti ma, se verserà i corrispettivi senza aver verificato il pagamento delle ritenute fiscali, sarà soggetto ad una pesante sanzione.
- il DURC rilasciato per contratti pubblici di lavori **avrà durata di 120 giorni** (fino al 31/12/2014 tale durata sarà valida anche per i lavori edili privati); gli Enti Pubblici acquisiscono d’ufficio il DURC di appaltatore e subappaltatori; in caso di mancanza dei requisiti per il rilascio, l’Ente invierà via PEC richiesta di regolarizzazione della posizione.

- viene eliminato, nel caso di lavori edili di ristrutturazione consistenti nella demolizione dell'edificio e della successiva ricostruzione, il concetto di "ricostruzione con stessa sagoma", potendo quindi rientrare nella ristrutturazione anche la demolizione e successiva ricostruzione con differente sagoma ma sempre con identici volumi. Ciò ha un impatto sia per quanto riguarda l'applicazione dell'iva sia per quanto riguarda l'inclusione dei lavori nelle agevolazioni del 50%/65%.
- il modello 730/2014 (redditi 2013) potrà essere compilato anche da persone che non hanno un sostituto d'imposta (datore di lavoro, INPS); il rimborso del credito infatti sarà effettuato, per tali soggetti, direttamente dall'Agenzia delle Entrate.
- sono previste agevolazioni (contributi in conto interessi) per le PMI (Piccole e medie imprese) su finanziamenti bancari destinati all'acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature, hardware e software nuovi. Un decreto del Ministero Sviluppo indicherà le modalità di accesso.
- ogni cittadino che richiederà un documento di identificazione o di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza avrà automaticamente assegnato un indirizzo di posta certificata (PEC) che, **solo se attivato dal cittadino stesso**, diventerà il domicilio digitale di quest'ultimo per il recapito di atti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il Decreto 76 "lavoro" apporta alcune importanti novità, fra le quali:

- viene modificato il procedimento di costituzione delle Società a Responsabilità limitata (srl) **ordinarie**, disponendo che il capitale sociale non deve più essere pari almeno ad euro 10.000; il capitale può quindi essere inferiore fino ad un minimo di € 1 ed i conferimenti possono essere effettuati solo in denaro e direttamente "nelle mani" degli amministratori (non si possono più versare i cosiddetti "decimi" presso una banca); ogni anno, inoltre, almeno un quinto degli utili va destinato a riserva legale finché il patrimonio netto non avrà raggiunto € 10.000; successivamente al raggiungimento di detto limite, tornano in vigore le regole attuali (destinazione di un ventesimo degli utili a riserva legale finché non raggiunga il quinto del c.s.).
- viene modificata la definizione di lavoro accessorio, eliminando il riferimento alla occasionalità: da ora il lavoro accessorio sarà quello che comporta, nell'arco di un anno, prestazioni remunerate per un importo massimo complessivo di € 5.000 riferite a tutti i committenti (restano alcuni limiti per imprenditori commerciali, professionisti e lavori agricoli).
- in riferimento alla **responsabilità solidale "previdenziale" negli appalti** (da non confondere con quella "fiscale" in precedenza descritta), il Decreto "lavoro" estende tale responsabilità anche verso i lavoratori autonomi (professionisti). Ricordiamo che tale tipo di responsabilità include sia il committente che l'appaltatore che tutti i subappaltatori, per un periodo di 2 anni dalla conclusione dell'appalto, in riferimento al mancato versamento di salari, contributi previdenziali ed assicurativi dei dipendenti che hanno lavorato nel cantiere.

Il D.L. 102/2013 dispone:

- **L'abolizione per l'anno 2013 della prima rata dell'Imu sulla prima casa e relative pertinenze** (una per tipologia); l'abolizione non ha effetto per i fabbricati "di lusso" di categorie A1, A8 e A9; viene inoltre abolita la prima rata sui terreni agricoli (anche quelli incolti) e sui fabbricati rurali. La seconda rata (saldo) verrà probabilmente eliminata con successivo provvedimento. L'abolizione viene estesa, ma solo per la seconda rata (saldo), anche agli "immobili merce", ovvero gli immobili abitativi e non, **edificati** da una impresa costruttrice (anche se non immobiliare) e rimasti invenduti (debbono essere però non locati); tali immobili, oltre che inseriti contabilmente fra le rimanenze, devono essere ultimati e già accatastati; per quelli in corso di costruzione si paga l'IMU sul valore venale del terreno. L'esenzione dall'Imu per gli "immobili merce" varrà anche per il 2014 e anni seguenti. Continuano invece a pagare l'IMU gli immobili finiti acquistati da immobiliari di gestione per la successiva rivendita.
- Per sopperire all'abolizione dell'Imu, viene ridotto da € 1.291,14 a € 630, già per l'anno 2013, il limite di detraibilità delle polizze vita e infortuni; per il 2014 viene ulteriormente ridotto l'importo a € 230.
- L'introduzione a partire dall'anno 2014 di una nuova imposta comunale (**service tax**), composta da due parti, la TARI e la TASI, che servirà per coprire: 1) i costi della gestione dei rifiuti urbani e 2) i servizi locali indivisibili come l'illuminazione, i trasporti, ecc. I costi relativi alla gestione dei rifiuti saranno coperti con una imposta parametrata alla superficie dei locali occupati e sarà dovuta da chiunque occupa locali od aree che possono produrre rifiuti; i costi relativi ai servizi saranno coperti con un'imposta parametrata od alla superficie o alla rendita catastale e sarà dovuta sia dai proprietari dei locali che dell'inquilino/occupante degli stessi. Le aliquote saranno fissate dai Comuni su una aliquota base statale. Restano inclusi dalla nuova imposta le aree scoperte operative e quelle pertinenziali di immobili tassabili.

Di seguito elenchiamo altre recenti novità o conferme che sono già entrate in vigore tranne dove segnalato.

<p style="text-align: center;">APPALTI PUBBLICI – ISTITUZIONE DELLE “WHITE LIST” PRESSO LE PREFETTURE</p> <p>Vengono istituite presso le Prefetture le cosiddette “white list”, ovvero un elenco di imprese che operano in alcuni settori a rischio di infiltrazione mafiosa. I settori di attività sono i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ trasporto di materiali a discarica per conto terzi; ▪ trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; ▪ estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; ▪ confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; ▪ noli a freddo di macchinari; ▪ fornitura di ferro lavorato; ▪ noli a caldo; ▪ autotrasporti per conto terzi; ▪ guardiania dei cantieri. <p>L’iscrizione di una impresa alla “white list” della Prefettura competente permette all’Amministrazione Pubblica di procedere alla stipula dei contratti senza necessità di chiedere alla competente Prefettura il rilascio dell’informazione antimafia.</p> <p>L’iscrizione nell’elenco è volontaria ed è soggetta alla verifica delle seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l’assenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all’articolo 67 del Codice Antimafia; - l’assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’impresa, di cui all’articolo 84, comma 3, del Codice Antimafia. <p>L’istanza va presentata alla Prefettura della Provincia presso la quale l’impresa ha la propria sede legale, indicando il settore o i settori di attività per i quali chiede l’iscrizione; entro 90 giorni la Prefettura informa l’impresa sull’avvenuta iscrizione o su ulteriori controlli che la stessa effettuerà per poter iscrivere l’impresa.</p>	<p style="text-align: right;">D.P.C.M. 18/04/2013 – G.U. 164/13</p> <p style="text-align: right;">L. 190/2012 art.1 c. 52-57</p>
<p style="text-align: center;">SPESOMETRO</p> <p>E’ stato emanato il Provvedimento citato che dispone l’invio dei dati delle operazioni iva (cosiddetto “spesometro”) relative all’anno 2012 e seguenti, utilizzando un nuovo modello e diverse istruzioni rispetto agli invii precedenti. <u>L’invio va sempre fatto solamente in via telematica. La prima scadenza (dati relativi al 2012) è fissata al 12 novembre 2013 per i contribuenti mensili e al 21 novembre 2013 per i contribuenti trimestrali.</u> Per le comunicazioni relative agli anni dal 2013 in poi, la scadenza è fissata al 10 aprile (mensili) e 20 aprile (trimestrali) dell’anno successivo.</p> <p>Le operazioni (acquisti di beni o di servizi) per le quali va fatta comunicazione sono tutte quelle per le quali vi è obbligo di emissione della fattura o quelle pari o superiori a € 3.600 (iva compresa) se non sono soggette a obbligo di emissione della fattura. Nel caso in cui venga emessa fattura, anche se non c’è obbligo di emetterla, l’operazione <u>va</u> inserita nell’elenco. (<u>eccezione: per l’anno 2012 e 2013 i commercianti al dettaglio possono comunicare solo le operazioni pari o superiori a € 3.600 anche se hanno emesso fattura.</u>)</p> <p>Sono escluse dalla comunicazione: le importazioni, le esportazioni art. 8 c. 1 lett. a) e b), le operazioni intracomunitarie, le operazioni già comunicate all’anagrafe tributaria (es. comunicazioni black list), le operazioni pari o superiori a € 3.600 effettuate verso privati, non documentate da fattura, se pagate con carte di credito, di debito o prepagate. Sono esentati dall’effettuare la comunicazione i soggetti cosiddetti “nuovi minimi”.</p> <p>La modalità di compilazione della comunicazione può essere fatta sia in maniera analitica che aggregata: nella modalità aggregata non vanno riportate distintamente tutte le operazioni ma, per ognuno dei clienti o fornitori, solo la somma delle operazioni effettuate nell’anno.</p> <p>Le società che forniscono i software gestionali dovrebbero rilasciare gli opportuni aggiornamenti per consentire la creazione del file da inviare. L’Agenzia Entrate inoltre dovrebbe fornire, come in passato, un software gratuito per inserire manualmente i dati.</p>	<p style="text-align: right;">Provved. 02/08/2013</p>
<p style="text-align: center;">DURC – RILASCIO SOLO A MEZZO PEC - INDICAZIONI DELL’INAIL</p> <p>A partire dal 02/07/2013 è obbligatorio fornire all’Ente destinatario della richiesta, il proprio indirizzo PEC; a partire dal 02/09/2013 non verrà più rilasciato il Durc se la domanda è priva dell’indirizzo PEC. <u>Sempre dal 02/09/2013, l’Inail, l’Inps e Casse Edili rilasceranno il Durc esclusivamente tramite PEC all’indirizzo indicato nella richiesta.</u></p> <p>Si vedano istruzioni e indicazioni al sito www.sportellounicoprevidenziale.it</p>	<p style="text-align: right;">Nota Inail/Inps</p>

COMUNICAZIONE BENI CONCESSI IN GODIMENTO AI SOCI E FINANZIAMENTI	
I Provvedimenti in oggetto fissano nuovi termini e le prime condizioni per la comunicazione annuale dei beni assegnati ai soci di società o agli imprenditori individuali e dei finanziamenti effettuati dai soci alle società. Il primo termine per l'invio telematico riferito ai dati 2012 è il 12/12/2013. Successivamente, per gli anni a venire la scadenza è fissata al 30 aprile di ogni anno. I dati riferiti ai beni sono quelli in godimento nel 2012 anche se concessi in anni precedenti; i dati riferiti ai finanziamenti sono solo quelli concessi alla società nel 2012. Sono esclusi i beni di valore inferiore a € 3.000 (iva esclusa), quelli concessi in godimento agli amministratori, ai soci dipendenti se costituiscono dei fringe benefit ed all'imprenditore individuale. Vanno comunicati i soli beni per i quali il corrispettivo annuo richiesto al socio sia inferiore al valore di mercato del godimento. Per i finanziamenti concessi alla società, vanno comunicati solo quelli superiori nell'anno a € 3.600.	Provv. 94902-90904/13
MODELLO PER ESERCITARE L'OPZIONE PER L'IMPONIBILITA' IVA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE	
I soggetti titolari di partita iva (imprese costruttrici o di ripristino) che locano fabbricati abitativi possono, in deroga al regime di esenzione iva, optare per l'imponibilità; tale opzione va esercitata di norma al momento della stipula, ma può essere effettuata anche nel corso del contratto utilizzando un nuovo modello approvato che va inviato telematicamente.	Provv. 92492/13
TASSO DEGLI INTERESSI MORATORI PER IL SECONDO SEMESTRE 2013	
Il Ministero dell'Economia ha disposto che il tasso degli interessi moratori per il secondo semestre sia del 8,5% e che il tasso degli interessi moratori per la compravendita di <u>prodotti agro-alimentari</u> sia del 10,5% .	Comunicato G.U. 166/13
R.A.E.E. (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)	
I distributori di tali apparecchiature, i quali ricordiamo sono obbligati a ritirare dall'acquirente di una nuova apparecchiatura quella usata, (es. un frigorifero usato all'acquisto di uno nuovo) possono stoccare gli apparecchi ritirati in un proprio magazzino fino ad una quantità pari a 35q.li (calcolata per tipologia di apparecchio – frigo, altri elettrodomestici bianchi, TV, informatica e illuminazione); raggiunto tale quantitativo – e almeno con cadenza mensile, trasportano tali rifiuti presso il centro di raccolta comunale.	L.E. 97/13
PROFESSIONISTI – OBBLIGO DI STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA	
Ricordiamo l'obbligo fissato al 15/08/2013 di stipulare una polizza professionale a tutela dei clienti per i danni provocati dal professionista. L'obbligo non vale per i Notai (già assicurati dal 2006), per gli avvocati (sarà il Min. Giustizia a definire le condizioni) ed i professionisti del settore "sanità" i quali hanno un anno di proroga stabilito dal decreto "del fare". La polizza professionale non copre, in genere, la responsabilità del professionista per il mancato raggiungimento, comunque, del risultato sperato, ma il fatto che l'incarico assegnato non sia stato eseguito a regola d'arte.	D.p.R. 137/2012 e D.L. 69/13

Lo Studio è a disposizione per approfondire eventuali argomenti di vostro interesse. Con l'occasione porgiamo cordiali saluti.

STUDIOCONSULENZA

APPENDICE – riportiamo una tabella riepilogativa degli adempimenti da eseguire in caso di appalti

	Responsabilità solidale "fiscale"	Responsabilità solidale "previdenziale"
Tipo di responsabilità	Appaltatore/subappaltatore	Committente/appaltatore/subappaltatore
Oggetto della responsabilità	Mancato pagamento delle ritenute fiscali sui salari dei dipendenti che hanno lavorato nel cantiere	- Mancato pagamento: <ul style="list-style-type: none"> ▪ delle ritenute previdenziali e assicurative e ▪ delle retribuzioni dei dipendenti (compreso il TFR) e dei compensi dei lavoratori autonomi che hanno lavorato nel cantiere
Adempimenti prima di effettuare il pagamento	Richiedere l'autodichiarazione al subappaltatore e ad eventuali sub-subappaltatori	Richiedere, preferibilmente, il DURC ad appaltatore, sub e sub-sub appaltatori
Sanzioni/effetti mancata verifica	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Responsabilità solidale appaltatore/subappaltatore ▪ Il committente* è soggetto ad una sanzione minima di € 5.000 	Responsabilità solidale committente*/appaltatore/subappaltatore, fino a 2 anni successivi alla chiusura dell'appalto

* sono esclusi dalle sanzioni i committenti che siano persona fisica, condominio o società semplice.